

UNIVERSITA' TELEMATICA INTERNAZIONALE "UNINETTUNO"

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Attività dell'Ateneo
Articolo 3	Rapporti internazionali
Articolo 4	Titoli accademici rilasciati congiuntamente con altri Atenei a iscrizioni congiunte

CAPO II ORGANI

Articolo 5	Organi di Governo
Articolo 6	Consiglio di Amministrazione
<i>Articolo 7</i>	<i>Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Presidente dell'Università</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Rettore</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Il Senato Accademico</i>
Articolo 11	Consiglio di Facoltà
Articolo 12	Modalità di funzionamento del Consiglio di Facoltà
Articolo 13	Nucleo di Valutazione
Articolo 14	Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO III DIDATTICA E CORPO DOCENTE

Articolo 15	Modalità di insegnamento-apprendimento
Articolo 16	Corpo Docente e Ricercatori

CAPO IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 17	Le Facoltà
Articolo 18	Consigli di Corso di Laurea
Articolo 19	Poli Tecnologici
Articolo 20	Strutture di Ricerca

CAPO V STUDENTI

Articolo 21	Iscrizione ai corsi e contratto con gli Studenti
Articolo 22	Carta dei Servizi
Articolo 23	Diritto allo Studio

CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 24	Norme Transitorie e Finali
Articolo 25	Entrata in Vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento generale d'Ateneo detta norme di attuazione dello Statuto e disciplina le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo.

Articolo 2

Attività dell'Ateneo

1. L'Università svolge attività di insegnamento e di ricerca mediante l'utilizzo delle tecnologie telematiche e satellitari (televisione ed internet) per attuare i processi di insegnamento e apprendimento a distanza, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico e dal presente Regolamento.

2. L'Università rilascia i titoli accademici di cui l'articolo 3 del D.M del 22 ottobre 2004 n.270 .

3. L'Università contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e a quella dell'innovazione tecnologica, sostiene e incoraggia la valorizzazione dei risultati della ricerca prodotta all'interno delle proprie strutture e organizza e promuove attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra l'Università stessa e le altre Università, gli enti di ricerca e le imprese, italiane e straniere.

Articolo 3

Rapporti internazionali

1. L'Università promuove lo sviluppo delle relazioni internazionali con particolare riguardo a quelle con altri Atenei e istituzioni scientifiche e culturali attraverso accordi di collaborazione e convenzioni.

2. Gli accordi di collaborazione e le convenzioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o del Rettore o delle Facoltà.

Articolo 4

Titoli accademici rilasciati congiuntamente con altri Atenei a iscrizioni congiunte

1. L'Università promuove convenzioni con altre Università per la realizzazione di corsi di studio in comune, a livello nazionale e internazionale, per il rilascio di titoli accademici congiunti.

CAPO II

ORGANI

Articolo 5

Organi di Governo

1. Gli Organi di Governo dell'Università sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Rettore;
- d) il Senato Accademico;
- e) il Consiglio di Facoltà;
- f) il Nucleo di Valutazione;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto. Inoltre, i due membri designati dal Senato Accademico possono essere individuati tra il corpo docente previsto nell'art. 15 dello Statuto.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 dello Statuto la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità di costituzione del Consiglio.

3. Il Consiglio d'amministrazione è l'organo di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università, con le attribuzioni definite dall'articolo 5, comma 2, dello Statuto e quelle previste dal presente Regolamento.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Rettore.

5. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dei Consigli di Facoltà, i Docenti di area e ne stabilisce il compenso.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dei Consigli di Facoltà, i Docenti autori dei contenuti e ne stabilisce il compenso.

7. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dei Consigli di Facoltà, i Tutor e ne stabilisce il compenso.

8. Il Consiglio di Amministrazione può costituire commissioni su specifici argomenti o materie.

9. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'importo dei contributi e degli eventuali esoneri per le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi.

10. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i periodi di immatricolazione e iscrizione agli anni successivi. Inoltre definisce, su proposta delle Facoltà, i periodi di erogazione delle attività didattiche e i calendari di esame per ogni corso di studio.

11. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento delle strutture, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio .

Articolo 7

Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può avvenire per mail, fax o posta ordinaria.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza, audioconferenza o col supporto delle tecnologie ritenute adeguate. In tal caso, il Presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati e assicurarsi che gli strumenti tecnologici utilizzati consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente, sentito il Rettore, anche tenuto conto delle eventuali proposte dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno 15 giorni prima della seduta su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.

6. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

8. Il Presidente apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta e nomina un segretario tra i presenti. Per la validità delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o statutarie, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza dei presenti. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

9. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. In ogni caso è assicurata la segretezza del voto relativamente alla valutazione di persone.

10. Le sedute del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate a cura del Segretario. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

11. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Presidente, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

12. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte.

13. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Presidente, che ne trasmette copia al Rettore e al Direttore amministrativo. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Presidente, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 8 *Presidente dell'Università*

1. Presidente dell'Università è il Presidente dell'UNINETTUNO s.r.l..

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Università ed esercita, secondo quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, le seguenti funzioni:

- garantisce l'adempimento delle finalità statutarie;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e assicura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- propone le politiche di sviluppo e delle relazioni internazionali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione,
- assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente nomina, all'inizio di ogni anno accademico, un Vicepresidente con il compito di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento e di sottoscrivere, qualora sia necessario, gli atti di propria competenza. Nelle more della nomina rimane in carica il Vicepresidente precedentemente nominato.

4. Dietro delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può assumere altresì le funzioni di Rettore qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 7 comma 1 dello Statuto

Articolo 9

Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra Professori ordinari universitari di riconosciuta qualificazione scientifica ed esercita, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, le seguenti funzioni:

- presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica e didattica;
- sovrintende allo svolgimento delle attività scientifica e didattica;
- presiede il Senato Accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni.

2. Il Rettore designa tra il corpo docente previsto nell'art. 15 dello Statuto uno o più pro-Rettori chiamati a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Articolo 10

Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto secondo quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto ed esercita le funzioni ivi previste.

2. Il Senato Accademico provvede inoltre alla certificazione del materiale didattico come previsto dall'articolo 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il Senato Accademico è convocato e presieduto dal Rettore, e delibera sugli argomenti all'ordine del giorno su proposta del Rettore, tenendo conto anche delle indicazioni dei Presidi di Facoltà.

4. Le norme che disciplinano il funzionamento delle sedute del Senato accademico sono stabilite da apposito Regolamento che dovrà essere approvato dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 11

Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto e dal corpo docente previsto dall'art. 15 dello Statuto.

2. Alle riunioni del Consiglio di Facoltà partecipa il manager didattico della Facoltà, senza diritto di voto.

3. Spettano al Consiglio di Facoltà le funzioni previste dall'articolo 14 dello Statuto.

Articolo 12

Modalità di funzionamento del Consiglio di Facoltà

1. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Facoltà sono stabilite dal Regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio medesimo nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Preside anche tenuto conto delle eventuali proposte dei singoli componenti del Consiglio di Facoltà.
3. Il Preside è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno 15 giorni prima della seduta su richiesta di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto.
5. Il Preside apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta e nomina un segretario tra i presenti. Per la validità delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o statutarie, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza degli aventi diritto. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.
6. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. I Regolamenti di Facoltà precisano i casi nei quali la votazione ha luogo per appello nominale e a scrutinio segreto. In ogni caso è assicurata la segretezza del voto relativamente alla valutazione di persone.
7. La partecipazione alle sedute del Consiglio delle varie componenti è disciplinata dai Regolamenti di Facoltà. Quando siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera deve essere presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.
8. Le sedute del Consiglio di Facoltà vengono verbalizzate a cura del Segretario. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.
9. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati, a firma e a cura del Preside, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.
10. I verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Facoltà.
11. I verbali delle adunanze sono firmati dal Preside (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Preside, che ne trasmette copia al Rettore e al Direttore amministrativo. I

verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Preside, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante. Le delibere del Consiglio di Facoltà sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore.

Articolo 13

Nucleo di Valutazione

1. La composizione, la durata e le funzioni del Nucleo di valutazione sono determinate in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto. Il Nucleo disciplina il proprio funzionamento con un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei Conti

1. La composizione, la durata e le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate in conformità a quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, nonché secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
3. I Revisori dei Conti hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Università.
4. I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri e sono responsabili del loro operato secondo le norme del Codice Civile.
5. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più dei membri designati, il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione per il restante periodo del mandato o per il periodo di durata dell'impedimento, se temporaneo.

Articolo 15

Modalità di insegnamento-apprendimento

1. Le attività di insegnamento e apprendimento vengono svolte su Internet nell'ambiente di apprendimento che costituisce il portale didattico realizzato secondo le caratteristiche indicate nell'allegato tecnico del Decreto Legge del 17 aprile 2003 istitutivo delle Università Telematiche. In particolare nell'ambiente di apprendimento vengono digitalizzate tutte le videolezioni relative alle diverse discipline che costituiscono i curricula dei corsi di laurea attivati e collegati alle videolezioni digitalizzate vi sono esercizi, testi, saggi, libri, laboratori virtuali, bibliografie e sitografie.
2. Il portale didattico dell'Università è realizzato in quattro lingue: italiano, inglese, arabo e francese. Ad esse possono essere aggiunte ulteriori lingue.
3. Un Docente tutor segue quotidianamente il processo di apprendimento degli Studenti in modo sincronico (video conferenza, chat, video chat) e in modo diacronico (forum e wiki).

Articolo 16

Corpo Docente e Ricercatori

1. Come previsto dall'art. 15 dello Statuto, gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. Per ciò che concerne l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonché requisiti per la nomina, si rinvia a quanto indicato nell'art. 15 dello Statuto ai punti 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
3. Il corpo docente previsto nell'art. 15 dello Statuto che svolge funzioni didattiche e di ricerca coerentemente con i modelli di erogazione dell'insegnamento delle università Telematiche tramite le reti telematiche e satellitari (internet, televisione e sistemi di videoconferenza) è suddiviso nelle seguenti tipologie:
 - a) Docenti di area, che coordinano l'attività didattica per aree di insegnamento
 - b) Docenti autori dei contenuti, che realizzano le videolezioni ed elaborano i contenuti e i materiali da inserire negli ambienti di apprendimento del portale didattico;
 - c) Tutor, che seguono con le tecnologie i processi di apprendimento degli Studenti;
4. Il Docente di Area:
 - coordina la ricerca e le attività didattiche delle discipline afferenti alle aree tematiche collegate alle classi di laurea individuate dal MIUR
 - individua e propone al Consiglio di Facoltà i Docenti autori dei contenuti video e dei contenuti da inserire sul portale web
 - individua e propone i tutor che seguiranno gli Studenti nei percorsi di apprendimento; in considerazione del ruolo fondamentale del tutor nel modello di insegnamento – apprendimento dell'Università, i tutor presiedono, anche con il Docente di area, le commissioni di esame

- struttura, in collaborazione con i Tutor il programma degli insegnamenti dell'area;
- assicura la pianificazione didattica degli insegnamenti dell'area;
- coordina il lavoro dei tutori.

5. Il Docente autore dei contenuti:

- realizza le videolezioni:
- predispose i materiali didattici da collegare a tutti gli argomenti delle videolezioni da inserire nell'apposito portale di insegnamento

6. Il tutor guida i processi di apprendimento degli Studenti attraverso modalità sincroniche di insegnamento (video conferenza, chat, video chat) e modalità diacroniche (forum e wiki).

7. I Ricercatori, a tempo indeterminato o determinato secondo le norme vigenti, oltre a svolgere le attività di ricerca collegata al Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza e coordinate dai Docenti di area, svolgono, nel Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza, le attività di tutor il cui compito è quello di seguire i processi di apprendimento degli Studenti.

CAPO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 17

Le Facoltà

1. Le Facoltà esercitano le funzioni e si conformano alle disposizioni generali di cui all'articolo 13 dello Statuto. Le Facoltà coordinano l'insegnamento e le attività di ricerca legate alle aree disciplinari afferenti alla Facoltà, anche in convenzione con altre Facoltà di diverse Università o con Enti di ricerca pubblici o privati, italiani e stranieri

2. L'organizzazione delle attività e l'eventuale articolazione dei servizi generali che fanno capo alla Facoltà sono disciplinate da Regolamenti di Facoltà, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Preside della Facoltà viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Professori di ruolo, fuori ruolo, anche con doppio incardinamento con Università pubbliche e private, italiane e straniere o con un'altra Università Telematica, professori a contratto che svolgono l'attività didattica e di ricerca presso l'Ateneo.

4. Presso ogni Facoltà possono essere istituiti Consigli di Corso di Laurea

Articolo 18

Consigli di Corso di laurea

1. I Consigli di Corso di laurea sono composti da tutti i Docenti e tutor del Corso di laurea, e dal manager didattico della Facoltà.

2. Il Consiglio di Corso di laurea elegge tra i professori ordinari o associati del corso il Presidente del Corso di laurea, che presiede altresì il Consiglio.

Articolo 19

Poli Tecnologici

1. I Poli Tecnologici sono strutture didattiche distribuite sul territorio nazionale e all'estero, che mettono a disposizione degli Studenti tutte le tecnologie per seguire corsi a distanza, partecipare ad attività didattiche in videoconferenza e sostenere gli esami in presenza e svolgono le funzioni di cui all'articolo 10 dello Statuto.

2. La struttura amministrativa provvede alle dotazioni necessarie alla gestione amministrativa dei Poli.

Articolo 20

Strutture di ricerca

1. Per la realizzazione di specifici programmi di ricerca le Facoltà possono costituire apposite strutture, anche congiuntamente con altre Facoltà di Uninettuno o di altre Università, o con centri di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, provvede alla istituzione di un Centro di ricerca e sviluppo delle tecnologie e metodologie relative ai processi di insegnamento e apprendimento a distanza.

CAPO V STUDENTI

Articolo 21

Iscrizione ai corsi e contratto con gli Studenti

1. I contributi universitari sono fissati dal Consiglio di Amministrazione. La prima rata dovrà essere versata al momento dell'immatricolazione, la seconda rata entro i 6 mesi successivi. L'iscrizione al secondo o terzo anno di corso avverranno sempre di 6 mesi in 6 mesi. Gli Studenti non in regola con il versamento dei contributi non possono sostenere gli esami nè usufruire dei servizi didattici erogati dall'Ateneo.

2. L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, i contributi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

Articolo 22
Carta dei Servizi

1. Al fine di consentire la più ampia informazione sulla propria attività l'Università adotta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, la Carta dei servizi, nella quale, in particolare, sono contenuti i requisiti delle soluzioni tecnologiche ed il quadro dei servizi offerti.

Articolo 23
Diritto allo Studio

1 L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli Studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'Università e dalla stessa controllate, ovvero attraverso convenzioni con altre istituzioni.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 24
Norme Transitorie e Finali

1. Fino a al momento della costituzione del Senato Accademico e del Consiglio di Facoltà le loro funzioni vengono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25
Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Università. A tal fine è preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1968, n. 189.